



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 314 DEL 11 NOVEMBRE 2010

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EX CONCERTA GUIDI-ROSSELLINI VIA DEL GIOCATOIO DI PROPRIETA' DELLA SOC. STELLA ALPINA SRL – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

L'anno **DUEMILADIECI** e questo giorno **UNDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta la Dott.ssa **ROBERTA MARCHI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

		presenti	assenti
1) Dott.ssa Roberta MARCHI	Sindaco	X	
2) Rag. Franco BALDACCINI	Vice Sindaco	X	
3) Dr. Francesco CONFORTI	Assessore anziano	X	
4) Marino ANGELI	Assessore	X	
5) Stefano CIRRITO	Assessore	X	
6) Silvia CORRADINI	Assessore		X
7) Roberto FRANCHINI	Assessore	X	
8) Dott.ssa Oria MECHELLI	Assessore	X	

Assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale del 30 settembre 2002, n° 60, l'Amministrazione di Pescia ha avviato le procedure per la formazione del Piano Strutturale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2006, n° 31 e del 19 aprile 2010, n° 27 sono stati integrati gli obiettivi per la definizione del Piano Strutturale;
- che sono in corso di conclusione le procedure di VI e VAS del progetto ed a breve l'Amministrazione sarà in grado di adottare il Piano Strutturale;
- che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Pescia è il PRG approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 20.12.1999, n° 108 e successive modifiche approvate con Deliberazione del 29.11.2007, n° 83 e 84;
- che in data 3 marzo 2010, prot. 5303 la Soc. Stella Alpina srl ha presentato Rapporto preliminare per procedimento di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e Valutazione integrata ai sensi dell'art. 11, 12, 13 e 14 della LRT. 1/2005 e del Regolamento attuativo DPGR 4/R del 9.02.2007;
- che in data 28 luglio 2010, prot. 18659, la Soc. Stella Alpina ha presentato proposta di Piano di Recupero per la ristrutturazione edilizia di ex Conceria Guidi-Rossellini via del Giocatoio;

VISTA:

- la L.R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all'art. 11 secondo cui ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo occorre provvedere alla valutazione integrata degli effetti territoriali, sociali, economici e sulla salute umana;
- la L.R. n° 1/2005 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 14 secondo cui ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui al citato art. 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse;
- il Regolamento Regionale n. 4/R del 9.2.2007 con cui sono disciplinati i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata;

CONSIDERATO che l'art. 2 c. 3 del citato Regolamento Regionale n° 4R/07, prevede che gli atti comunali di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale possano essere esclusi dalla valutazione integrata, sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della L.R. 1/2005, a condizione che ne sia data espressa motivazione;

PRESO ATTO:

- del rapporto preliminare predisposto dai tecnici incaricati Dr. Antonella Grazzini (Biologa), arch. Fabrizio Mechini (Architetto) e Dr. Franco Menetti (geologo) ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;
- dell'integrazione al Rapporto preliminare trasmessa in data 9 settembre 2010, prot. 21932;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta trasmissione in data 11.03.2010 prot. 6.181 della suddetta relazione agli Enti individuati ed in particolare: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, AATO 2 Basso Valdarno, Autorita' di Bacino fiume Arno, Cosea Consorzio, ARPAT, Usl 3 Pistoia zona Valdinievole;
- dei seguenti pareri pervenuti sull'atto:
 - Provincia di Pistoia in data 19.04.2010, prot. 9394;
 - Azienda Usl 3 in data 30.06.2010, prot. 16129 e 16138;
 - Azienda Usl 3 in data 4.11.2010, prot. 27008 in risposta all'integrazione del Rapporto Preliminare del 9 settembre 2010;
 - Autorità di Bacino del fiume Arno in data 12.04.2010, prot. 8677;
 - AATO 2 del 2404.2010, prot. 7243;
 - Acque Spa (attivata tramite AATO 2) del 28.04.2010, prot. 10349;
 - ARPAT in data 13.04.2010, prot. 8800 (Direzione Tecnica) e in data 19.04.2010, prot. 9398(Dipartimento Provinciale);
 - ARPAT in data 11.11.2010, prot. 27693 (Dipartimento Provinciale) in risposta all'integrazione del Rapporto Preliminare del 9 settembre 2010;

VISTA la nuova Legge Regionale del 12 febbraio 2010, n°10 in recepimento delle disposizioni comunitarie e nazionali per il procedimento di VAS;

RILEVATO che il Consiglio Comunale con deliberazione del 12.2.2010 n.10 ha individuato ai sensi del D.lgs. 152/2006 l'Autorità competente in materia di valutazione ambientale la giunta comunale che per l'espletamento delle funzioni si avvale dei servizi interni all'Amministrazione (Ufficio Ambiente);

VISTO:

- la conclusione del rapporto preliminare e i relativi pareri sulla necessità di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Integrata (VI) il Piano di Recupero di cui in oggetto, in considerazione del suo carattere estremamente localizzato, del fatto che non comporta modifica sostanziale dello stato dei luoghi e che non incide negativamente sulle componenti ambientali dell'area;
- il rapporto del settore Tecnico, U.O. Servizi Ambientali del 12.10.2010, che ha ritenuto congrua la procedura di valutazione integrata rispetto al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e alla LRT 10/2010, ritenendo di esprimere parere favorevole su quanto contenuto nel rapporto preliminare e quindi di non assoggettare a procedura di VAS il Piano di Recupero, rinviando al procedimento di approvazione del Piano stesso il rispetto dei pareri e delle prescrizioni pervenute in questa fase;
- il parere favorevole dell'arch. Simone Pedonese, in qualità di responsabile della A.O. Urbanistica ed Edilizia reso ai sensi del 1° comma dell'art.49 del TUEL del 18.08.00 n°267, dando atto nel contempo che non necessita il parere del responsabile di Ragioneria in quanto il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
- l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di condividere in qualità di autorità Competente il rapporto del settore tecnico, U.O. Servizi Ambientali del 12.10.2010, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato “A”);
3. di precisare che il Piano di Recupero, per quanto indicato nel rapporto preliminare, nei pareri espressi dagli Enti competenti e nel rapporto finale dell’ U.O Servizi Ambientali, non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Integrata (VI);
4. di stabilire che misure di mitigazione riportate nel Rapporto Preliminare, le indicazioni e le prescrizioni riportate nei pareri degli Enti e dell’U.O Servizi Ambientali del Comune, diventino prescrizioni da rispettare nella realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Recupero;
5. di trasmettere la presente delibera al Sindaco, agli Assessori all’Urbanistica ed all’Ambiente, all’A.O. Urbanistica ed Edilizia e all’U.O. Servizi Ambientali ed al Garante dell’informazione;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di pubblicazione della presente delibera.
7. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere considerati i termini ristretti a disposizione del Servizio per la cura dei conseguenti adempimenti di carattere gestionale, a seguito di votazione separata dall’esito **UNANIME, l’immediata eseguibilità** dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"



